S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 13/MSP- RMUM

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO MULTILATERALE DELLE UNITÀ MONETARIE

RMUM – Registro Multilaterale delle Unità Monetarie dei Popoli

Atto istitutivo, organizzativo, tecnico e regolamentare

Sede istituzionale: Venezia – Palazzo della Zecca
Sistema: Mercato Sovrano dei Popoli (MSP)
Organizzazione: S.I.P.S.E.
Classificazione: Atto normativo multilaterale – disciplina infrastrutturale
Data: 16 novembre 2026
Codice identificativo: SIPSE/MSP/ATTO/2026/13
Versione: 1.0

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.),

PREMESSO CHE:

- il Mercato Sovrano dei Popoli (MSP) è concepito quale infrastruttura multilaterale di cooperazione, integrazione, scambio e coordinamento economico tra i Popoli partecipanti;
- la pluralità delle esperienze monetarie, finanziarie e contabili costituisce una componente fondamentale dell'organizzazione economica dei Popoli;
- ogni Popolo può disporre di proprie unità monetarie, strumenti di pagamento, unità di conto, sistemi di regolamento o strumenti rappresentativi di valore;
- la cooperazione economica multilaterale richiede identificazione univoca, classificazione, documentazione, trasparenza e interoperabilità delle unità monetarie;
- la presenza di differenti unità monetarie non deve determinare l'obbligo di adozione di un'unica moneta da parte dei Popoli partecipanti;
- occorre distinguere l'identità monetaria di ciascun Popolo dalla sua valorizzazione, dalla convertibilità, dalla compensazione commerciale e dal regolamento dei pagamenti;

CONSIDERATO CHE:

- il sistema SIPSE necessita di un'infrastruttura centralizzata di registrazione e consultazione delle unità monetarie;
- la registrazione multilaterale costituisce presupposto tecnico per la corretta identificazione degli strumenti utilizzati nelle operazioni economiche del MSP;
- il Registro deve consentire la consultazione delle caratteristiche, delle regole di emissione dichiarate, dei criteri di valorizzazione e delle condizioni operative delle unità registrate;
- la comparabilità delle unità monetarie deve essere realizzata attraverso metodologie documentate, verificabili e aggiornabili;
- il Registro deve consentire di identificare eventuali sospensioni, modifiche, limitazioni, cessazioni o ritiri delle unità monetarie;

RICHIAMATI:

1. gli atti istitutivi e organizzativi del S.I.P.S.E.;
2. gli atti istitutivi e attuativi del Mercato Sovrano dei Popoli;
3. la Deliberazione istitutiva n. 01/MSP;
4. gli atti relativi all'architettura economica multilaterale e al Sistema di Misurazione e Riconoscimento Commerciale (SMRC);
5. la disciplina del Sistema di Integrazione Economica Multilaterale;
6. gli atti relativi al Sistema di Identificazione e Valutazione delle Risorse e delle Unità Monetarie (RISM);
7. la disciplina del DSPP quale unità di conto comune;
8. gli atti relativi allo Zecchino Veneto (ZEC), alla Lira Italiana Sovrana (LIS), al wZEC, a LIS-Clear e a SIPSE Pay;

RICONOSCENDO:

- il principio della pluralità monetaria;
- la sovranità economica dei Popoli nell'ambito delle rispettive competenze;
- la trasparenza delle informazioni monetarie;
- la verificabilità delle dichiarazioni e delle evidenze documentali;
- la neutralità tecnica delle procedure di registrazione;
- la separazione tra registrazione, emissione, valutazione, compensazione e pagamento;
- la necessità di assicurare la protezione dei partecipanti e degli utilizzatori del sistema;

ADOTTA IL PRESENTE ATTO.

TITOLO I

ISTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ DEL REGISTRO

Articolo 1 – Istituzione del RMUM

1. È istituito, nell'ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica, il **Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM)**.
2. Il RMUM costituisce l'infrastruttura istituzionale, documentale, informatica e informativa destinata alla registrazione, identificazione, classificazione, consultazione e sorveglianza documentale delle unità monetarie presentate dai Popoli, dalle istituzioni e dagli organismi ammessi al Mercato Sovrano dei Popoli.

3. Il RMUM opera nell'ambito del MSP e costituisce il riferimento documentale per l'identificazione delle unità monetarie utilizzate nelle procedure economiche e commerciali del sistema.
4. Il Registro è organizzato secondo criteri multilaterali, interoperabili, verificabili e non discriminatori.
5. La sua istituzione non comporta l'imposizione di un'unica moneta né la sostituzione delle unità monetarie dei Popoli partecipanti.

Articolo 2 – Denominazione e identificazione

1. La denominazione ufficiale è:

Registro Multilaterale delle Unità Monetarie – RMUM.

2. Denominazione internazionale:

Multilateral Register of Monetary Units – MRMU.

3. Codice identificativo istituzionale:

SIPSE-RMUM.

4. Il Registro utilizza un sistema univoco di identificazione delle unità monetarie denominato:

RMUM-ID – Registration and Identification Code.

5. Ogni unità ammessa al Registro riceve un identificativo permanente, distinto dal codice monetario eventualmente utilizzato nei sistemi nazionali o internazionali.

Articolo 3 – Natura giuridica e istituzionale

1. Il RMUM è un'infrastruttura interna al sistema organizzativo del SIPSE.
2. Le registrazioni hanno natura documentale, tecnica e informativa nell'ambito delle competenze attribuite al SIPSE.
3. L'iscrizione non determina automaticamente:
   a. il riconoscimento dell'unità come moneta avente corso legale;
   b. il riconoscimento di uno Stato o di un soggetto emittente;
   c. l'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria;
   d. l'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento;
   e. la certificazione automatica della solvibilità dell'emittente;
   f. la garanzia del valore o della convertibilità;
   g. l'accettazione obbligatoria dell'unità da parte di soggetti terzi.
4. Gli effetti dell'iscrizione sono limitati all'ambito istituzionale, contrattuale e operativo del MSP e alle relazioni con soggetti che abbiano validamente accettato le relative regole.
5. Le registrazioni non sostituiscono gli adempimenti previsti dalle normative applicabili nei territori in cui le unità monetarie vengono emesse, detenute, trasferite o utilizzate.

Articolo 4 – Finalità istituzionali

Il RMUM persegue le seguenti finalità:

1. identificare le unità monetarie dei Popoli partecipanti;
2. documentare le caratteristiche economiche e tecniche di ciascuna unità;
3. rendere comparabili le unità monetarie;
4. assicurare la tracciabilità delle modifiche e degli aggiornamenti;
5. supportare il funzionamento del MSP;
6. consentire l'interoperabilità tra sistemi contabili e commerciali;
7. fornire informazioni documentali per la valorizzazione delle operazioni;
8. favorire la trasparenza dei rapporti economici multilaterali;
9. individuare le condizioni di utilizzo e le eventuali limitazioni operative;
10. supportare le procedure di compensazione e riconciliazione;
11. conservare la memoria documentale delle unità registrate;
12. garantire la pubblicità delle informazioni non riservate.

Articolo 5 – Principi fondamentali

Il RMUM opera secondo i seguenti principi:

a. pluralità monetaria;

b. neutralità istituzionale;

c. parità di trattamento dei soggetti ammessi;

d. identificazione univoca;

e. trasparenza documentale;

f. verificabilità delle informazioni;

g. separazione delle funzioni;

h. interoperabilità tecnica;

i. protezione dei dati;

j. tracciabilità delle operazioni;

k. aggiornamento periodico;

l. responsabilità del soggetto dichiarante;

m. proporzionalità delle verifiche;

n. distinzione tra valore dichiarato, valore verificato e valore di riferimento;

o. tutela degli utilizzatori e dei partecipanti.

TITOLO II

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ MONETARIE

Articolo 6 – Definizioni

Ai fini del presente Atto si intende per:

1. **Unità monetaria:** denominazione di valore utilizzata per esprimere, contabilizzare o regolare obbligazioni economiche.
2. **Unità di conto:** riferimento utilizzato per misurare e confrontare valori economici.
3. **Moneta sovrana:** unità monetaria istituita o dichiarata da un Popolo o da un organismo che ne rivendica la competenza.
4. **Unità monetaria digitale:** rappresentazione digitale di un'unità monetaria o di un valore monetario.
5. **Unità monetaria rappresentativa:** strumento il cui valore è collegato a riserve, beni, attività o altre attività sottostanti.
6. **Unità monetaria convertibile:** unità per la quale sono dichiarate e documentate condizioni di conversione con altre unità.
7. **Unità monetaria non convertibile:** unità per la quale non è prevista una conversione diretta o garantita.
8. **Emittente:** soggetto o organismo dichiarato responsabile dell'emissione.
9. **Popolo titolare:** Popolo al quale l'unità monetaria viene istituzionalmente riferita.
10. **Valorizzazione:** determinazione di un valore di riferimento mediante metodologia documentata.
11. **Compensazione:** procedura di determinazione delle posizioni reciproche tra partecipanti.
12. **Regolamento:** estinzione dell'obbligazione mediante le modalità concordate.
13. **Registrazione:** inserimento documentato dell'unità nel RMUM.
14. **Certificazione:** attestazione limitata alle verifiche effettivamente eseguite e alle competenze dell'organismo certificatore.

Articolo 7 – Classificazione generale

Il RMUM organizza le unità monetarie secondo le seguenti categorie:

Classe A – Unità monetarie sovrane

Unità dichiarate o istituite da Popoli, comunità politiche o istituzioni rappresentative.

Classe B – Unità monetarie istituzionali

Unità emesse o amministrate da organismi istituzionali, fondazioni o organizzazioni economiche.

Classe C – Unità monetarie di conto

Unità utilizzate per misurazioni, confronti, rendicontazioni e contabilizzazioni.

Classe D – Unità monetarie rappresentative

Unità collegate a riserve, metalli preziosi, merci, attività o patrimoni documentati.

Classe E – Unità monetarie digitali

Unità create, contabilizzate o trasferite attraverso infrastrutture digitali.

Classe F – Unità monetarie complementari

Unità utilizzate in circuiti commerciali, comunitari o economici circoscritti.

Classe G – Unità monetarie di compensazione

Unità utilizzate per la misurazione e la compensazione di obbligazioni multilaterali.

Articolo 8 – Classificazione funzionale

Ogni unità registrata deve inoltre essere classificata in base alla funzione:

1. mezzo di pagamento;
2. unità di conto;
3. strumento di riserva di valore;
4. strumento di regolamento;
5. strumento di compensazione;
6. strumento rappresentativo;
7. unità di misurazione commerciale;
8. strumento digitale di trasferimento.

La classificazione funzionale non attribuisce automaticamente all'unità tutte le caratteristiche elencate.

Articolo 9 – Pluralità e indipendenza monetaria

1. Il RMUM riconosce la possibilità che più unità monetarie coesistano all'interno del MSP.
2. Nessun Popolo partecipante è obbligato ad adottare l'unità monetaria di un altro Popolo.
3. Le unità possono essere utilizzate secondo le condizioni stabilite dai rispettivi emittenti e accettate dai soggetti partecipanti.
4. L'eventuale utilizzo di una comune unità di conto non comporta la sostituzione delle unità monetarie originarie.
5. Il MSP favorisce la cooperazione tra unità differenti attraverso strumenti di identificazione, valorizzazione, compensazione e regolamento.

TITOLO III

IDENTIFICAZIONE E CODIFICAZIONE MULTILATERALE

Articolo 10 – Sistema RMUM-ID

1. Il RMUM istituisce un sistema permanente di identificazione delle unità monetarie.
2. Ogni unità registrata riceve un codice RMUM-ID.

3. Il codice è composto da:

- identificativo del sistema;
- identificativo della categoria;
- identificativo del soggetto o Popolo titolare;
- numero progressivo;
- anno di registrazione;
- cifra o elemento di controllo.

4. La struttura tecnica è definita nell'Allegato I.
5. Il codice RMUM-ID non sostituisce i codici ISO 4217 o altri codici internazionali eventualmente applicabili.

Articolo 11 – Codici monetari dichiarati

1. Il soggetto richiedente indica il codice monetario utilizzato per la propria unità.
2. Il RMUM verifica la disponibilità e l'eventuale utilizzo preesistente del codice nell'ambito del Registro.
3. In assenza di un codice riconosciuto esternamente, può essere attribuito un identificativo interno RMUM.
4. L'attribuzione di un codice interno non costituisce attribuzione di un codice ISO né riconoscimento da parte di organismi esterni.
5. È vietato utilizzare denominazioni o codici idonei a generare confusione con unità monetarie di terzi.

Articolo 12 – Identificativi e unicità

1. Ogni unità monetaria deve essere identificabile in modo univoco.
2. La stessa denominazione può essere utilizzata da soggetti differenti soltanto quando siano documentate le rispettive identità e le condizioni di utilizzo.
3. In caso di omonimia, il RMUM utilizza identificativi distintivi.
4. Le variazioni di denominazione non comportano la cancellazione della storia documentale precedente.

TITOLO IV

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Articolo 13 – Soggetti legittimati alla richiesta

Possono presentare domanda di iscrizione:

1. Popoli partecipanti al SIPSE;
2. istituzioni rappresentative dei Popoli;
3. organismi economici riconosciuti nell'ambito del MSP;
4. banche e istituzioni monetarie, nei limiti delle rispettive competenze;
5. enti e organismi titolari di unità di conto;
6. soggetti autorizzati o delegati dall'organismo emittente.

Articolo 14 – Domanda di iscrizione

La domanda deve contenere:

a. denominazione dell'unità monetaria;

b. codice monetario dichiarato;

c. Popolo o organismo titolare;

d. soggetto emittente;

e. data di istituzione o avvio;

f. natura giuridica dichiarata;

g. categoria di appartenenza;

h. finalità economiche;

i. unità di denominazione e suddivisione;

j. modalità di emissione;

k. eventuali riserve o attività sottostanti;

l. criteri di valorizzazione;

m. condizioni di convertibilità;

n. infrastruttura di gestione;

o. sistemi di pagamento eventualmente utilizzati;

p. documentazione normativa e tecnica;

q. dichiarazione di responsabilità sulle informazioni presentate.

Articolo 15 – Fascicolo tecnico RMUM

Per ogni unità monetaria viene costituito un fascicolo tecnico individuale.

Il fascicolo contiene almeno:

1. scheda identificativa;
2. atto istitutivo o documento equivalente;
3. regolamento dell'unità;
4. documentazione dell'emittente;
5. struttura di denominazione;
6. metodologia di valorizzazione;

7. documentazione delle eventuali riserve;
8. regole di emissione e circolazione;
9. procedure di conversione;
10. infrastruttura tecnologica;
11. rischi e limitazioni dichiarati;
12. documentazione di verifica;
13. provvedimento conclusivo;
14. cronologia degli aggiornamenti.

Articolo 16 – Istruttoria

1. La Direzione RMUM verifica la completezza della domanda.
2. L'istruttoria può comprendere:
   a. verifica documentale;
   b. verifica istituzionale;
   c. verifica tecnica;
   d. verifica contabile;
   e. verifica delle metodologie di valorizzazione;
   f. verifica delle dichiarazioni relative alle riserve;
   g. verifica delle condizioni di trasferimento e regolamento.
3. Il Registro può richiedere integrazioni e chiarimenti.
4. Le verifiche devono essere proporzionate alla natura e alla funzione dell'unità monetaria.
5. Le dichiarazioni non verificate devono essere indicate come tali.

Articolo 17 – Esiti dell'istruttoria

L'istruttoria può concludersi con:

1. iscrizione;
2. iscrizione condizionata;
3. iscrizione provvisoria;
4. sospensione dell'istruttoria;
5. richiesta di integrazione;
6. rigetto motivato.

Ogni decisione deve essere documentata e conservata nel fascicolo dell'unità.

Articolo 18 – Iscrizione e pubblicazione

1. L'iscrizione avviene mediante provvedimento della Direzione RMUM, secondo le competenze attribuite dal presente Atto.
2. Il provvedimento attribuisce il codice RMUM-ID.
3. La scheda pubblica dell'unità contiene le informazioni non riservate.
4. Il Registro conserva la documentazione integrale nel fascicolo riservato, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
5. La data di iscrizione e la versione della scheda sono registrate in modo permanente.

TITOLO V

VALORIZZAZIONE E INTEROPERABILITÀ MONETARIA

Articolo 19 – Separazione tra registrazione e valorizzazione

1. L'iscrizione nel RMUM non determina automaticamente il valore economico dell'unità.
2. La valorizzazione costituisce una procedura distinta e deve indicare:
   a. metodologia;
   b. data di riferimento;
   c. unità di confronto;
   d. fonti informative;
   e. eventuali riserve o attività sottostanti;
   f. condizioni di mercato;
   g. limiti e margini di incertezza.
3. Ogni valore deve essere identificato come dichiarato, calcolato, verificato o convenzionalmente concordato.

Articolo 20 – DSPP quale unità comune di conto

1. Il DSPP costituisce lo strumento comune di misurazione economica e comparazione dei valori nell'ambito del MSP.
2. Il DSPP consente di esprimere in una medesima unità di conto:
   a. prezzi;
   b. obbligazioni commerciali;
   c. crediti e debiti;
   d. valori patrimoniali;
   e. posizioni multilaterali;
   f. indicatori economici.
3. L'utilizzo del DSPP non determina la conversione automatica delle unità monetarie originarie.
4. La metodologia di determinazione del DSPP è disciplinata dai relativi atti tecnici.

Articolo 21 – Rapporto tra ZEC e RMUM

1. Lo Zecchino Veneto (ZEC) è registrato nel RMUM quale unità monetaria di riferimento del sistema, secondo la documentazione istitutiva e tecnica acquisita.
2. Il rapporto di riferimento dichiarato è:

1 ZEC = 1 EUR.

3. Tale rapporto deve essere qualificato secondo la natura dell'impegno sottostante, distinguendo tra:
   a. parità convenzionale;
   b. criterio di valorizzazione;
   c. impegno di conversione;
   d. garanzia eventualmente documentata.
4. Il RMUM documenta il rapporto e le relative evidenze, senza trasformare la registrazione in una garanzia autonoma di conversione.

5. Il BNVSM opera nelle funzioni bancarie, contabili e di gestione attribuitegli dai rispettivi atti e nei limiti delle autorizzazioni e delle norme applicabili.
6. Le caratteristiche dello ZEC, del wZEC e delle relative riserve devono essere riportate in fascicoli tecnici distinti e coordinati.

Articolo 22 – Rapporto tra LIS e RMUM

1. La Lira Italiana Sovrana (LIS) è registrata nel RMUM quale unità monetaria riferita al progetto monetario del Popolo Italiano Autodeterminato, secondo la documentazione presentata dal relativo organismo emittente.
2. La scheda LIS riporta:
   a. denominazione;
   b. codice dichiarato;
   c. struttura delle denominazioni;
   d. criteri di emissione;
   e. disciplina contabile;
   f. modalità di circolazione;
   g. rapporto con le altre unità monetarie;
   h. condizioni di utilizzo nell'ambito MSP.
3. Le eventuali operazioni di conversione, compensazione o regolamento devono essere disciplinate separatamente.

Articolo 23 – Rapporti di conversione

1. Il RMUM può registrare rapporti di conversione tra unità monetarie.
2. Ogni rapporto deve specificare:
   a. unità di origine;
   b. unità di destinazione;
   c. valore o rapporto dichiarato;
   d. metodologia;
   e. soggetto responsabile;
   f. data di validità;
   g. condizioni;
   h. eventuali commissioni;
   i. limiti operativi.
3. I rapporti possono essere:
   - fissi;
   - variabili;
   - convenzionali;
   - indicizzati;
   - determinati da mercato;
   - definiti contrattualmente.
4. Il Registro non presume l'esistenza di convertibilità effettiva in assenza di un impegno documentato.

Articolo 24 – Interoperabilità

Il RMUM deve assicurare la compatibilità informativa con:

1. MSP;

2. SMRC;
3. RISM;
4. DSPP;
5. LIS-Clear;
6. SIPSE Pay;
7. BNVSM, per le funzioni di competenza;
8. sistemi contabili degli organismi aderenti;
9. infrastrutture di registrazione e verifica ammesse.

L'interoperabilità non implica accesso indiscriminato ai dati, né autorizzazione automatica a trasferire o regolare valori.

TITOLO VI

STATI REGISTRALI, SORVEGLIANZA E AGGIORNAMENTO

Articolo 25 – Stati registrali

Il RMUM istituisce i seguenti stati:

Stato	Significato
PRESENTATA	Domanda ricevuta
IN ISTRUTTORIA	Verifiche in corso
ISCRITTA	Registrazione completata
ISCRITTA CON RISERVA	Registrazione con limitazioni documentate
PROVVISORIA	Registrazione temporanea
SOSPESA	Utilizzo o validità registrale sospesi secondo il provvedimento
RITIRATA	Unità ritirata dal soggetto titolare o emittente
CESSATA	Emissione o attività dichiarata cessata
REVOCATA	Iscrizione revocata con provvedimento motivato
ARCHIVIATA	Fascicolo conservato a fini storici e documentali

Articolo 26 – Aggiornamento delle informazioni

1. Il soggetto titolare deve comunicare ogni modifica rilevante.
2. Gli aggiornamenti riguardano in particolare:
   a. denominazione;
   b. emittente;
   c. regolamento;
   d. quantità emessa;
   e. riserve;
   f. criteri di valorizzazione;
   g. convertibilità;
   h. infrastruttura tecnica;
   i. condizioni di utilizzo.

3. Ogni modifica viene associata alla data di efficacia e alla relativa versione.

Articolo 27 – Sorveglianza documentale

1. Il RMUM effettua verifiche periodiche sulle informazioni registrate.
2. La sorveglianza può comprendere:
   a. aggiornamento delle dichiarazioni;
   b. verifica delle evidenze;
   c. controllo delle modifiche;
   d. esame delle segnalazioni;
   e. analisi delle anomalie;
   f. verifica della coerenza documentale.
3. La sorveglianza non costituisce garanzia generale di solvibilità o stabilità monetaria.

Articolo 28 – Sospensione

La sospensione può essere disposta in presenza di:

1. informazioni sostanzialmente incomplete;
2. documentazione non aggiornata;
3. dichiarazioni contraddittorie;
4. impossibilità di verificare elementi essenziali;
5. rischi documentali o tecnici rilevanti;
6. cessazione temporanea delle funzioni dichiarate;
7. provvedimenti dell'organismo competente.

La sospensione deve essere motivata, proporzionata e comunicata al soggetto interessato.

Articolo 29 – Revoca e cessazione

1. La revoca può essere disposta in presenza di dichiarazioni materialmente false, perdita dei requisiti registrali o violazioni gravi del regolamento.
2. La cessazione dell'emissione non comporta la cancellazione della storia documentale.
3. Il fascicolo viene conservato nello stato appropriato.
4. La revoca o la cessazione non estinguono automaticamente obbligazioni economiche già sorte tra i soggetti interessati.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Articolo 30 – Organi del RMUM

Sono istituiti:

1. Comitato di Indirizzo del RMUM;
2. Direzione del Registro;
3. Ufficio di Registrazione;
4. Ufficio di Verifica Documentale e Tecnica;

5. Ufficio di Valorizzazione e Interoperabilità;
6. Ufficio di Sorveglianza e Aggiornamento;
7. Collegio di Revisione e Controllo.

Articolo 31 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato definisce gli indirizzi generali del Registro.
2. Approva:
   a. criteri generali di registrazione;
   b. standard documentali;
   c. metodologie di interoperabilità;
   d. programmi di sviluppo;
   e. relazioni periodiche.
3. Il Comitato opera nell'ambito delle competenze attribuite dagli organi del SIPSE.

Articolo 32 – Direzione RMUM

1. La Direzione assicura la gestione ordinaria e l'attuazione del presente Atto.
2. È responsabile:
   a. dell'organizzazione del Registro;
   b. dell'istruttoria delle domande;
   c. dell'attribuzione degli identificativi;
   d. della conservazione dei fascicoli;
   e. della pubblicazione delle schede;
   f. del coordinamento degli uffici;
   g. della predisposizione dei rapporti annuali.
3. La Direzione adotta provvedimenti motivati nei limiti delle competenze ricevute.

Articolo 33 – Separazione delle funzioni

1. La registrazione non può essere confusa con l'emissione monetaria.
2. La valorizzazione non può essere confusa con la garanzia del valore.
3. La compensazione non può essere confusa con il pagamento.
4. Il regolamento delle obbligazioni deve avvenire attraverso strumenti e soggetti legittimati.
5. Gli organi del RMUM non possono assumere funzioni bancarie o di pagamento per il solo fatto di gestire il Registro.

Articolo 34 – Indipendenza e conflitti di interesse

1. I componenti degli organi RMUM devono operare con imparzialità.
2. È obbligatoria la dichiarazione dei conflitti di interesse.
3. Il soggetto che abbia interessi diretti nell'unità sottoposta a verifica non può partecipare alla decisione tecnica relativa alla medesima unità, salvo attività istruttorie espressamente autorizzate e documentate.

TITOLO VIII

INFRASTRUTTURA DIGITALE E SICUREZZA

Articolo 35 – Piattaforma informatica

1. Il RMUM è gestito attraverso una piattaforma digitale dedicata.
2. La piattaforma deve consentire:
   a. registrazione delle domande;
   b. gestione dei fascicoli;
   c. attribuzione degli identificativi;
   d. consultazione pubblica;
   e. gestione degli aggiornamenti;
   f. tracciabilità degli accessi;
   g. conservazione delle versioni;
   h. generazione di attestazioni;
   i. interoperabilità con le infrastrutture autorizzate.

Articolo 36 – Tracciabilità

1. Ogni operazione amministrativa deve essere registrata.
2. Le registrazioni devono riportare:
   - data e ora;
   - soggetto responsabile;
   - tipologia di operazione;
   - identificativo del fascicolo;
   - versione precedente;
   - versione successiva;
   - motivazione.
3. Le modifiche non devono cancellare la storia documentale.

Articolo 37 – Sicurezza e protezione dei dati

1. Il RMUM applica misure di sicurezza proporzionate ai rischi.
2. Sono previsti:
   a. controllo degli accessi;
   b. autenticazione degli operatori;
   c. cifratura dei dati;
   d. copie di sicurezza;
   e. continuità operativa;
   f. registrazione degli eventi;
   g. protezione dei dati personali;
   h. procedure di gestione degli incidenti.
3. La pubblicazione dei dati deve rispettare le norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 38 – Integrità documentale

1. I documenti possono essere identificati mediante impronte crittografiche.
2. Le evidenze digitali devono consentire la verifica della loro integrità.
3. L'utilizzo di registri distribuiti o tecnologie blockchain è ammesso quando tecnicamente appropriato.
4. La tecnologia utilizzata non costituisce, da sola, prova della veridicità delle informazioni originarie.

TITOLO IX

TRASPARENZA, CONSULTAZIONE E TUTELA

Articolo 39 – Registro pubblico

Il RMUM prevede una sezione pubblica contenente:

1. codice RMUM-ID;
2. denominazione;
3. Popolo o soggetto titolare;
4. emittente dichiarato;
5. categoria;
6. stato registrale;
7. data di iscrizione;
8. caratteristiche essenziali;
9. rapporti di valorizzazione pubblicabili;
10. limitazioni e avvertenze;
11. cronologia delle modifiche pubbliche.

Articolo 40 – Accesso documentale

1. I soggetti legittimati possono consultare la documentazione relativa alle unità secondo le regole di accesso.
2. Le informazioni riservate sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati.
3. Il Registro conserva un'evidenza degli accessi ai fascicoli riservati.

Articolo 41 – Rettifica e contestazione

1. Il soggetto interessato può chiedere la rettifica di informazioni inesatte.
2. Può presentare osservazioni contro un provvedimento registrale.
3. La richiesta deve essere motivata e accompagnata dalle relative evidenze.
4. La Direzione RMUM provvede secondo una procedura documentata.
5. Resta salva la possibilità di ricorrere agli strumenti di tutela previsti dalle regole applicabili.

TITOLO X

RAPPORTI CON LE INFRASTRUTTURE DEL SIPSE

Articolo 42 – Coordinamento con il MSP

Il RMUM costituisce il riferimento identificativo delle unità monetarie utilizzate nell'ambito del Mercato Sovrano dei Popoli.

Articolo 43 – Coordinamento con RISM

1. Il RISM svolge le funzioni di registrazione, classificazione, istruttoria e sorveglianza attribuitegli.
2. Il RMUM assicura la gestione strutturata dei dati identificativi delle unità monetarie.
3. Le due infrastrutture operano in coordinamento, senza sovrapposizione delle rispettive competenze.

Articolo 44 – Coordinamento con SMRC

1. Lo SMRC utilizza gli identificativi RMUM per riconoscere le unità monetarie indicate nelle operazioni commerciali.
2. I contratti e le registrazioni commerciali devono specificare l'unità monetaria utilizzata.
3. La presenza di un identificativo RMUM facilita la riconciliazione documentale, ma non sostituisce il consenso contrattuale delle parti.

Articolo 45 – Coordinamento con DSPP

Il DSPP è utilizzato quale riferimento comune per la misurazione e comparazione delle posizioni economiche, senza alterare l'identità e la denominazione delle unità monetarie originarie.

Articolo 46 – Coordinamento con LIS-Clear

LIS-Clear può utilizzare i dati RMUM per:

1. identificare le unità utilizzate nelle obbligazioni commerciali;
2. determinare le unità di denominazione;
3. supportare la riconciliazione;
4. applicare i rapporti di conversione documentati;
5. produrre rendicontazioni multilaterali.

La compensazione non costituisce automaticamente trasferimento monetario.

Articolo 47 – Coordinamento con SIPSE Pay

1. SIPSE Pay utilizza le informazioni RMUM per identificare le unità monetarie ammesse nelle proprie procedure, nei limiti delle proprie regole operative.
2. Il RMUM non esegue pagamenti.
3. SIPSE Pay non modifica autonomamente i dati registrali.
4. L'eventuale trasferimento di valori avviene attraverso infrastrutture e soggetti legittimati.

Articolo 48 – Coordinamento con BNVSM

1. Il BNVSM può fornire evidenze documentali e informazioni relative allo ZEC e alle infrastrutture di propria competenza.
2. I dati trasmessi devono essere identificabili, verificabili e riferibili alla documentazione originaria.
3. Il RMUM conserva l'indipendenza delle proprie funzioni registrali.
4. L'integrazione tecnica non determina confusione tra funzioni bancarie, registrali, commerciali e monetarie.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ECONOMICHE, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Articolo 49 – Costi di registrazione

1. Il SIPSE può istituire tariffe per la gestione delle domande e dei fascicoli.
2. Le tariffe devono essere trasparenti, proporzionate e pubblicate.
3. Possono essere previste esenzioni per Popoli e organismi istituzionali aderenti.
4. Il pagamento di una tariffa non garantisce l'accoglimento della domanda.

Articolo 50 – Controllo e revisione

1. Il RMUM è sottoposto a controlli periodici.
2. Il Collegio di Revisione verifica:
   a. regolarità delle iscrizioni;
   b. integrità dei fascicoli;
   c. corretta applicazione delle procedure;
   d. gestione delle risorse;
   e. sicurezza informatica;
   f. rispetto della separazione delle funzioni.
3. È predisposta una relazione annuale.

Articolo 51 – Responsabilità del soggetto richiedente

1. Il soggetto richiedente risponde della completezza e correttezza delle informazioni dichiarate.
2. È tenuto a comunicare tempestivamente modifiche sostanziali.
3. La produzione di documentazione falsa o fuorviante costituisce motivo di sospensione o revoca dell'iscrizione, ferma restando ogni altra responsabilità prevista dalle norme applicabili.

Articolo 52 – Limitazione degli effetti registrali

Il RMUM non garantisce:

1. la solvibilità dell'emittente;
2. il valore futuro dell'unità;
3. la disponibilità delle riserve;
4. la convertibilità in altre unità;
5. l'accettazione da parte di soggetti terzi;
6. la legittimità dell'emissione secondo ordinamenti diversi da quello dichiarato.

Le verifiche effettuate devono essere descritte in modo preciso e non possono essere estese oltre il loro effettivo oggetto.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 53 – Adozione del Manuale tecnico

1. Entro i termini stabiliti dal Direttivo SIPSE è predisposto il Manuale tecnico-operativo RMUM.
2. Il Manuale disciplina:
   a. struttura informatica;
   b. procedura di iscrizione;
   c. modello di domanda;
   d. modello di fascicolo;
   e. criteri di codificazione;
   f. modalità di aggiornamento;
   g. controlli;
   h. interoperabilità;
   i. pubblicazione;
   j. conservazione documentale.

Articolo 54 – Fase di avvio

1. Il RMUM entra nella fase di attuazione con l'approvazione del presente Atto.
2. L'avvio operativo è subordinato alla predisposizione delle procedure, alla nomina dei responsabili e alla verifica dell'infrastruttura informatica.
3. Durante la fase iniziale possono essere effettuate registrazioni sperimentali, chiaramente contrassegnate come tali.

Articolo 55 – Prima iscrizione e priorità operative

La Direzione RMUM predispone prioritariamente i fascicoli relativi alle unità e agli strumenti già inseriti nel sistema SIPSE, con particolare riferimento a:

1. Zecchino Veneto (ZEC);
2. Lira Italiana Sovrana (LIS);
3. wZEC;
4. DSPP;
5. ulteriori unità monetarie presentate dai Popoli partecipanti.

L'iscrizione dei singoli strumenti deve essere accompagnata dalla documentazione specifica e non può essere desunta dalla sola appartenenza al sistema SIPSE.

Articolo 56 – Modifiche e integrazioni

Il presente Atto può essere modificato o integrato mediante deliberazione degli organi competenti del SIPSE, nel rispetto dei principi di trasparenza, continuità documentale e partecipazione multilaterale.

Articolo 57 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente del SIPSE.

La sua efficacia operativa è subordinata agli atti attuativi previsti.

Articolo 58 – Disposizione conclusiva

Il RMUM costituisce il riferimento documentale multilaterale per l'identificazione delle unità monetarie nell'ambito del Mercato Sovrano dei Popoli.

La pluralità monetaria viene riconosciuta quale elemento dell'architettura economica multilaterale, mentre la comparabilità, la trasparenza e l'interoperabilità ne costituiscono le condizioni operative.

Il principio fondamentale è il seguente:

Ogni Popolo conserva la propria identità monetaria; il sistema multilaterale assicura gli strumenti tecnici necessari affinché le diverse unità possano essere identificate, confrontate e utilizzate secondo regole trasparenti e verificabili.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, il SIPSE:

1. istituisce il Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM);
2. ne approva l'organizzazione e la disciplina generale;
3. istituisce il sistema di identificazione RMUM-ID;
4. dispone la predisposizione della piattaforma informatica;
5. dispone la costituzione degli organi e degli uffici previsti;
6. incarica la Direzione MSP di coordinare l'attuazione;
7. dispone la predisposizione del Manuale tecnico-operativo;
8. dispone la predisposizione dei fascicoli tecnici delle unità monetarie prioritarie;
9. stabilisce il coordinamento operativo con RISM, DSPP, SMRC, LIS-Clear, SIPSE Pay e BNVSM;
10. dispone la pubblicazione del presente Atto nel repertorio ufficiale SIPSE.

Venezia – Palazzo della Zecca
16 novembre 2026

Per il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

L'Organo competente del SIPSE

Firma: _____

Il Responsabile della Direzione MSP

Firma: _____

Il Segretario del Sistema

Firma: _____

ALLEGATO I

STANDARD TECNICO DI IDENTIFICAZIONE RMUM-ID

Il codice identificativo RMUM-ID è strutturato per garantire identificazione univoca, tracciabilità e interoperabilità.

Esempio di struttura:

```
SIPSE-RMUM-[CLASSE]-[POPolo]-[PROGRESSIVO]-[ANNO]
```

Esempio puramente illustrativo:

```
SIPSE-RMUM-A-VT963-0001-2026
```

Componenti:

Campo	Descrizione
SIPSE	Organizzazione di riferimento
RMUM	Registro
A	Classe monetaria
VT963	Identificativo del soggetto titolare
0001	Numero progressivo
2026	Anno di prima registrazione

L'identificativo è permanente e non deve essere riutilizzato per un'unità diversa.

ALLEGATO II

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'UNITÀ MONETARIA

Ogni unità deve disporre di una scheda standard contenente:

Campo	Informazione richiesta
RMUM-ID	Codice identificativo
Denominazione	Nome dell'unità
Codice monetario	Codice dichiarato
Popolo titolare	Soggetto di riferimento
Emittente	Organismo responsabile

Classe	Categoria RMUM
Natura	Fisica, digitale, contabile o mista
Unità frazionaria	Suddivisione
Data di istituzione	Data documentata
Emissione	Regole dichiarate
Riserve	Eventuali attività sottostanti
Valorizzazione	Metodologia
Convertibilità	Condizioni documentate
Pagamenti	Infrastrutture utilizzate
Compensazione	Modalità operative
Stato registrale	Stato RMUM
Fascicolo	Riferimento documentale

ALLEGATO III

MODELLO DI CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ PRIORITARIE

Unità	Categoria preliminare	Funzione principale
ZEC – Zecchino Veneto	A / D / E, secondo le caratteristiche delle singole forme	Unità monetaria di riferimento
LIS – Lira Italiana Sovrana	A	Unità monetaria del progetto CLNI
wZEC	E / D	Rappresentazione digitale dello ZEC
DSPP	C	Unità comune di conto
Altre unità dei Popoli	Da determinare	Secondo la documentazione presentata

La classificazione definitiva è subordinata all'istruttoria dei rispettivi fascicoli. Le diverse forme dello stesso progetto monetario devono essere identificate separatamente quando presentano caratteristiche giuridiche, patrimoniali o tecniche differenti.

ALLEGATO IV

MATRICE DELLE COMPETENZE INFRASTRUTTURALI

Infrastruttura	Funzione
RMUM	Identificazione e registrazione monetaria
RISM	Istruttoria, classificazione e sorveglianza
DSPP	Misurazione e comparazione economica
SMRC	Gestione delle relazioni commerciali

LIS-Clear	Compensazione e riconciliazione
SIPSE Pay	Infrastruttura dei pagamenti
BNVSM	Funzioni bancarie attribuitegli e gestione delle infrastrutture ZEC di competenza
MSP	Coordinamento multilaterale del mercato

Fine dell'Atto n. 13/MSP.